



MUNICIPIO DI SALERNO

Estratto dal registro delle deliberazioni del Commissario Prefettizio

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

TESTO UNICO

(Deliberazione del 12 aprile 1954 - n. 800)

FALD 22
DOC 44



MUNICIPIO DI SALERNO

Estratto dal registro delle deliberazioni del Commissario Prefettizio

N. 800

OGGETTO

REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE

Approvazione del Te-
nico.

L'anno millenovecentocinquantaquattro, addì 12 aprile

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dr. Lorenzo Salazar, assistito dal Segretario Generale del
Comune Sig. Alfonso Menna:

Visto che, con deliberazione del Consiglio Comu-
nale in data 17 dicembre 1949 n. 687, fu adottato il nuovo
regolamento edilizio;

Visto che il Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici - Direzione Generale dell'Urbanistica e delle Opere
igieniche -, con voto 6 ottobre 1950, ebbe ad esprimere pare-
re favorevole per l'approvazione del suddetto regolamento,
subordinatamente, però, ad alcune modifiche ed integrazioni;

Visto che, con altra deliberazione del Consiglio
Comunale in data 8 giugno 1951 n. 176, ed in conformità di
analogo voto espresso dalla Commissione Edilizia con deci-
sione 14 aprile 1951 n. 155, fu stabilito di lasciare invariato
l'art. 1, comma 1° e di lasciare, altresì, invariata
la composizione della Commissione Edilizia, come già stabilita
nello schema del regolamento, e di accogliere tutte le al-
tre modifiche proposte dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, mandandosi alla Giunta Municipale di procedere al-
la compilazione del nuovo testo unico;

Visto lo schema del nuovo testo unico, integrato,
come richiesto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

col programma di fabbricazione; e riscontratolo perfettamente conforme a quanto innanzi stabilito dal Consiglio Comunale, in relazione al voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e alla decisione della Commissione Edilizia;

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, nel testo che segue, il Testo Unico del Nuovo Regolamento Edilizio:

T I T O L O I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

✓ Art. 1

Chiunque (enti - statali, parastatali o locali - e privati), intenda eseguire nell'ambito del territorio del Comune le opere di cui appresso, dovrà uniformarsi alle prescrizioni del seguente regolamento:

- a) - costruzioni, anche se in modifica o in ampliamento di fabbriche esistenti, demolizioni totali o parziali, di edifici, di muri di cinta o di altre strutture; *scavi e reinstauri*
- b) - modificazioni ai fronti dei fabbricati, aperture e chiusure, totali o parziali, di vani di luce o di accesso; variazioni alle esterno dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico o, comunque, visibili dalle strade e piazze pubbliche;
- c) - costruzione e interruzioni di marciapiedi; costruzioni e riparazioni di tronchi di chiavicotti privati ed esecuzione di qualsiasi opera attraversante il sottosuolo stradale; collocazione di paracarri, scansaruote, cancelli, barrie

re, reti metalliche, apertura di strade private sboccanti in vie pubbliche; apertura o chiusura di vani di accesso dalle pubbliche strade ai fondi latitanti; applicazione all'esterno dei fabbricati di canali di gronda o di discesa, di canne fumarie, di conduttori di energia elettrica, di cavi telefonici, di mensole, di tabelle reclamistiche, di colonne montanti di acqua o di gas, ecc. ecc.

Agli effetti del presente regolamento, sono considerati suoli pubblici anche gli spazi privati gravati da servitù di uso pubblico.

Sono soggette alle norme del presente regolamento le opere su indicate anche se su zone demaniali poste sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto.

Art. 2

Domande di autorizzazione

Per la esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente, occorre speciale autorizzazione dell'Autorità Municipale.

√ Art. 3

Le istanze per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere devono, nel competente bollo, essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate dai relativi disegni *quattro copie* in doppio originale e da una dettagliata relazione tecnica illustrativa.

I progetti per le nuove costruzioni civili ed industriali devono essere corredate della preventiva approvazione di competenza del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, ai termini dell'art. 2 del decreto prefettizio 15 marzo 1949 n.3546.

I progetti per costruzioni da destinare ad opifici industriali, devono, inoltre, rispondere alle disposizioni di legge ed a quelle dei regolamenti speciali del Comune in materia d'igiene, di polizia urbana, ecc.

Per quanto riguarda la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico nell'ambito del territorio comunale, si applicano le disposizioni di legge in vigore.

√ Art. 4 -

Le istanze e i disegni devono essere firmati dal proprietario o da un suo legale rappresentante, dal progettista e dal direttore dei lavori, qualora questi non sia lo stesso progettista,

Il proprietario o chi per esso, deve indicare il suo domicilio e, in ogni caso, il recapito in Salerno, per le opportune comunicazioni.

Il progettista e il direttore delle opere devono essere muniti, a seconda dei casi ed in conformità delle disposizioni vigenti in materia, della laurea in Ingegneria o in Architettura, o del diploma di geometra o di dottore in agraria e devono tutti risultare regolarmente abilitati all'esercizio professionale, ai sensi delle leggi vigenti.

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del proprietario o del direttore dei lavori, devono essere denunziati al Sindaco.

√ Art. 5 -

Qualora s'intenda costruire un fabbricato con ingresso non prospiciente sulla pubblica via, il progetto de-

ve, altresì, indicare il tracciato e la sistemazione del viale di allacciamento.

✓ Art. 6

I progetti devono contenere:

a) - la planimetria generale della località, nella quale siano riportate le costruzioni esistenti e quelle da eseguire:

b) - le piante quotate dei vari piani, quando questi non siano tra loro identici, con la distribuzione e la destinazione degli ambienti;

c) - almeno una sezione secondo un piano verticale che dia la esatta e completa visione dell'opera;

d) - il disegno delle facciate esterne, cioè di
quelle ^{o v. d.} visibili dalle pubbliche vie e piazze;

e) - il sistema di allontanamento dei rifiuti domestici e delle materie immonde, con gli occorrenti particolari;

f) - la descrizione dei pozzi e dei serbatoi di acqua potabile, nonché la distribuzione dell'acqua di condotta;

g) - una dettagliata relazione illustrativa, con notizie circa la costituzione del terreno su cui dovrà incidere la nuova costruzione.

Con cifre numeriche, devono essere più specialmente indicate:

- = le dimensioni degli ambienti;
- = le altezze libere dei singoli piani;
- = le larghezze stradali e le quote altimetriche;
- = le altezze dei muri frontali degli edifici e di quelli di cinta verso gli spazi scoperti, siano pubblici che privati;

= le dimensioni planimetriche ed altimetriche degli spazi contigui, pubblici e privati;

= tutti gli altri elementi che valgano a far conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici delle costruende opere con le proprietà confinanti e con le livellette stradali.

✓ Art. 7

I disegni, da presentarsi in ^{quattro} doppia copia e su carta o tela, devono essere redatti con segni indelebili e devono essere piegati nelle dimensioni di 0,21 x 0,31, nonché devono essere, di regola, redatti in scala metrica nel rapporto minimo di 1/100. *Dettagli costruttivi dovranno essere redatti in scala anche 1:10*

I disegni riproducenti la planimetria generale della località, nella quale siano riportate le costruzioni esistenti e quelle da eseguire, con le quote stradali, possono essere redatti in scala metrica nel rapporto 1/1000. *1:500*

Possono, però, in casi particolari, essere richiesti disegni redatti su scala con rapporti maggiori di quelli indicati.

Capo II°

COMMISSIONE EDILIZIA - AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - SANZIONI

✓ Art. 8

L'autorizzazione alla esecuzione di qualsiasi opera contemplata dal presente regolamento è concessa dal Sinda

co, udito il parere della Commissione Edilizia, salva la competenza del Consiglio e della Giunta, a norma di legge e di regolamento.

Saranno preventivamente comunicate al Consiglio tutte le istanze per costruzioni aventi particolare importanza edilizia ed urbanistica.

✓ Art. 9

Il Sindaco, con speciale ordinanza, detterà le norme per la istruzione delle pratiche da sottoporre al parere della Commissione Edilizia, da parte degli uffici tecnico-sanitario e amministrativo.

✓ Art. 10

La Commissione Edilizia è costituita:

- = dal Sindaco, Presidente; *da un assessore da lui delegato -*
- = da due Rappresentanti del Consiglio Comunale, designati dallo stesso Consiglio nel proprio seno;
- = da un Rappresentante dell'Ordine Professionale degli Ingegneri;
- = da un Rappresentante dell'Associazione Provinciale degli Ingegneri;
- = dal Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- = da un Architetto libero esercente;
- = da un artista scultore o pittore;
- = dal Segretario Generale del Comune;
- = dall'Ing. Capo Municipale;

- = dall'Ufficio Sanitario del Comune;
- = dal Capo dell'Ufficio Legale del Comune;
- = da un Rappresentante del Collegio Provinciale dei Geometri;
- = da un Rappresentante dell'Ente Provinciale del Turismo;
- = da un rappresentante dei Tecnici Agrari;
- = da un avvocato libero professionista;
- = da un costruttore.

I due Ingegneri, l'Architetto, il Geometra, il Tecnico Agrario, l'Avvocato, liberi esercenti, sono nominati dal Consiglio Comunale su terne di nomi proposte dai rispettivi organi professionali, obbligati dalla tenuta di appositi Albi.

L'Artista Scultore, il pittore, il rappresentante dell'Ente del Turismo e il costruttore, sono nominati parimenti dal Consiglio Comunale su terne di nomi proposte, rispettivamente, dalla Sovrintendenza ai Monumenti della Campania, dall'Ente Provinciale del Turismo e dalla Camera di Commercio.

I Componenti elettivi durano in carica due anni e non possono essere rieletti nel triennio immediatamente successivo.

Un funzionario del Comune, di grado non inferiore a Vice-Segretario, avrà le funzioni di Segretario della Commissione.

✓ Art. 11

La Commissione Edilizia si raduna, ordinariamente, ^{quattro} tre volte al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno. *il Sindaco lo ritenga opportuno.*

Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai componenti della Commissione almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta e devono recare l'elenco delle pratiche da esaminare.

Per la validità delle sedute è necessario l'intervento di almeno otto membri, oltre il Presidente o chi per esso.

I pareri della Commissione sono adottati a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

✓ Art. 12

I pareri della Commissione vengono trascritti, a cura del Segretario, in appositi verbali, sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Segretario.

✓ Art. 13

La Commissione Edilizia è chiamata a dare pareri;

a) - sulle eventuali modificazioni del Regolamento Edilizio;

b) - sui piani regolatori e di ampliamento della Città, sull'apertura di nuove strade e piazze pubbliche, nonchè su qualsiasi progetto di lavori pubblici;

c) - sui monumenti da erigersi in località pubbliche e nel Cimitero;

d) - sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 1;

e) - sui progetti di impianti e servizi pubblici;

f) - in genere, su quanto possa interessare la edilizia, la estetica e l'urbanistica della Città e dell'intero territorio del Comune.

✓ Art. 14

L'autorizzazione del Sindaco alla esecuzione delle opere di cui all'art. 9 deve risultare da apposito provvedimento, nel quale devono essere indicate le condizioni e le modalità da osservarsi, nonché il termine per il completamento dei lavori.

L'autorizzazione verrà di norma concessa entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Entro lo stesso termine verranno comunicate le eventuali decisioni contrarie del Sindaco.

Col provvedimento di autorizzazione viene restituita agli interessati una copia del progetto, con gli estremi dell'approvazione da parte del Sindaco.

Il provvedimento di concessione dell'autorizzazione alla esecuzione delle opere deve essere custodito dalla Direzione o dalla Impresa e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti del Comune.

Decorso sei mesi dalla data dell'autorizzazione alla esecuzione delle opere senza che sia dato inizio ai lavori, l'autorizzazione medesima perde ogni efficacia.

✓ Art. 15

Nei casi di sospensione dei lavori, ovvero di esecuzione difforme dal progetto approvato e, in genere, di violazione alle norme e alle modalità fissate col provvedimento di cui al 1° comma del precedente art. 14, l'Autorità Municipale, esperito il procedimento contravvenzionale con la condanna del contravventore, potrà provvedere di ufficio, ai sensi e nei modi di legge, all'esecuzione dei lavori necessari per il completamento delle opere o per riportare queste nei limiti del progetto approvato, ovvero per l'abbattimento, se del caso, delle opere iniziate o eseguite in difformità del progetto stesso, salvo rimborso della relativa spesa.

✓ Art. 16

La mancata approvazione dei progetti, ovvero le modifiche da apportarsi agli stessi devono essere comunicate agli interessati in forma amministrativa e nel termine di giorni sessanta dalla data delle istanze.

✓ Art. 17

E' sempre in facoltà del Sindaco, indipendentemente dal provvedimento contravvenzionale, disporre, con speciale ordinanza, la sospensione dei lavori iniziati in violazione delle norme contenute nel presente regolamento.

Con tali ordinanze può il Sindaco disporre, anche, l'abbattimento delle opere arbitrariamente già eseguite. In caso d'inosservanza, l'abbattimento potrà essere eseguito di Ufficio, salvo rimborso della spesa nei modi di legge.

TITOLO II

Capo I°

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Art. 20

Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore, in corso di studio, le nuove costruzioni dovranno rispondere ai criteri di cui al presente programma di fabbricazione redatto ai sensi dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942 n.1150.

A tale scopo il territorio limitrofo alla Città è stato suddiviso in zone alle quali sono stati assegnati vari tipi di costruzioni edilizie, secondo le norme riportate anche nell'apposita allegata tabella.

no () Dette zone sono così costituite e delimitate:

ZONA I - ESTENSIVA APERTA (Ea)

Confina a nord ed est con strada comunale della valle, fino all'abitato di Canalone e con le pendici del Monte Castello fino alla via "Prima di Croce"; a sud con via Indipendenza, via Monti, via Spinosa e via Salvatore De Renzi; ad ovest con la linea di confine del Comune di Vietri sul Mare. Le nuove strade da aprirsi in questa zona dovranno avere larghezza non inferiore a quattordici metri; le costruzioni dovranno arretrarsi di cinque metri dai confini e non dovranno superare l'altezza di dodici metri.

ZONA 2° - ESTENSIVA APERTA ISOLATA (E1)

Confina ad ovest con via comunale "Prima di Croce"; a nord-ovest con le pendici del Monte Castello; a nord con Val

lone Cernicchiara e via Urbano II°; ad est con via Pio XI°; a sud con via Michele Vernieri, via Matteo Silvatico e rampa S. Eremita.

Le nuove strade da aprirsi dovranno avere larghezza non inferiore a quattordici metri, le costruzioni dovranno arretrarsi di sette metri dai confini ed avere altezza non superiore a dodici metri.

ZONA 3^a - ESTENSIVA APERTA - (Ea)

Confina a nord ovest con le pendici della collinetta "Mennola" e via Casale; ad est con la linea limite occidentale del piano di ricostruzione "zona C"; a sud con via Urbano II° e a sud ovest con il vallone Cernicchiara.

Anche per questa zona valgono le norme fissate per la zona I^a relativamente alle larghezze stradali, alle altezze dei fabbricati ed alle loro distanze dai confini.

ZONA 4^a - SEMINTENSIVA APERTA (SI)

Confina ad ovest con la Via F. Crispi; ad est e nord con il fiume Irno fino alla confluenza con il vallone Aria Vecchia; a sud con il tracciato della via di circonvallazione (ultimo tratto). Le nuove strade da aprirsi dovranno avere larghezze non inferiori a metri dodici, le costruzioni dovranno arretrarsi dai confini di metri 4,50 e non devono superare l'altezza di metri ventuno.

ZONA 5^a - INTENSIVA INTERNA APERTA - (Ia)

Confina a nord con via Carmine e col tracciato della via di circonvallazione (ultimo tratto); ad est con la sede ferroviaria Salerno-S. Severino e pendici della collina "Masso

della Signora"; a sud con la strada di Giovi e la via Nizza; ad ovest con la via Paolo de Granita.

Le nuove strade da aprirsi dovranno avere larghezze non inferiori a metri dieci, le costruzioni dovranno arretrarsi di metri quattro dai confini e non dovranno superare l'altezza di metri ventitre.

ZONA 6^a - ESTENSIVA APERTA (Ea)

Confina a nord con la strada comunale di Brignano; ad est con le pendici della collina "Masso della Signora"; a sud con la via Comunale Vecchia di Giovi; ad ovest con la linea ferroviaria Salerno-S. Severino.

Anche per questa zona vengano le norme indicate per la zona prima e terza relativamente alle larghezze stradali, alle altezze dei fabbricati ed alle loro distanze dai confini.

ZONA 7^a - ESTENSIVA APERTA (Ea)

Confina a nord con la strada comunale vecchia di Giovi e la linea parallela al margine nord della via Nuova di Giovi alla distanza di metri 200; a sud con la linea parallela al margine sud della nuova via di Giovi condotta alla distanza di metri 120; ad est con la via Ciottoli e la linea parallela al margine sud della via nuova di Giovi alla distanza di metri duecento; ad ovest con la via nuova di Giovi.

Anche per questa zona valgano le norme indicate per le zone 1^a, 3^a e 6^a relativamente alle larghezze stradali, alle altezze dei fabbricati ed alle loro distanze dai confini.

ZONA 8^a - SEMINTENSIVA APERTA (SI)

Confina a nord con la via nuova di Giovi e con le

pendici sud della collina "Masse della Signora"; ad ovest con il fiume Irno dal Ponte Calcedonia al Ponte sulla via Posidonia; ad est con la strada comunale Sabatini; a sud con la linea ferroviaria Salerno-Battipaglia.

Anche per questa zona valgono le norme indicate per la zona 4^a relativamente alle larghezze stradali, alle altezze dei fabbricati ed alle loro distanze dai confini.

ZONA 9^a - ESTENSIVA SEMIRURALE (Es)

Confina a nord con la via Sabatini e strada interpodereale; ad est con la via Ciottoli; a sud con il Torrente Rumaccio e via Pietro del Pezzo; a sud ovest con la linea ferroviaria Salerno-Battipaglia;

Le nuove strade da aprirsi dovranno avere larghezze non inferiori a metri 14, le costruzioni dovranno arretrarsi di metri 10 dai confini e non dovranno superare la altezza di metri otto.

ZONA 10^a - ESTENSIVA ISOLATA (E1)

Confina a nord con il tracciato della litoranea dalle foci del fiume Irno fino alla collina "Carnale" con via Catanzaro, con linea distante metri 50 dal limite nord del nuovo Lungomare Catania, con la Statale N.18 delle Calabrie e con via Palinuro; ad est col torrente Mariconda; a sud-ovest con la costa del Mar Tirreno.

Anche per questa zona valgono le norme indicate per questa zona 2^a relativamente alle larghezze stradali, alle altezze dei fabbricati ed alle loro distanze dai confini.

ZONA 11^a - SEMINTENSIVA APERTA (S1)

Confina a nord e nord-est con la via Posidonia e

col rilevato ferroviario del tronco Salerno-Battipaglia; a sud con la via Palinuro, Statale N.18 e con la zona 10^a, via Catanzaro e primo tratto del nuovo Lungomare; ad ovest con l'ultimo tratto del fiume Irno.

Anche per questa zona valgono le norme indicate per le zone 4^a ed 8^a relativamente alle larghezze stradali, alle altezze dei fabbricati ed alle loro distanze dai confini.

ZONA 12^a - SE INTENSIVA APERTA - (S2)

Confina a nord-ovest con la via Pietro del Pezzo; a nord-est con linea parallela al rilevato ferroviario Salerno-Battipaglia alla distanza di metri 160; ad est con la strada comunale S.Maria a Mare; a sud con il rilevato ferroviario Salerno-Battipaglia.

Le nuove strade da aprirsi dovranno avere larghezze non inferiori a metri 12, le costruzioni dovranno arretrarsi di metri 4,50 dai confini e non dovranno superare l'altezza di metri 18.

ZONA DI ESPANSIONE

Comprende il territorio a nord e nord-est della zona 12 S2 fino alle vie comunali dei Sabatini, S.Nicola e S.Eustachio.

ZONA INDUSTRIALE

Si svilupperà nel territorio ad est del torrente Mercatello ed a nord-est della zona di espansione.

LIMITAZIONI

Dovranno, infine, osservarsi le seguenti limitazio

ni:

1) - divieto di nuove costruzioni a valle del Lungomare dal centro urbano fino al confine orientale del Territorio Comunale, ad eccezione di quelle a solo tipo balneare.

2) -Le costruzioni da eseguire a valle delle vie Monti, de Renzi, Sergenti, circonvallazione e comunale di Giovi fino a Piegollette dovranno avere altezza inferiore alla quota stradale e tale da rimanere al di sotto di una linea condotta a 45° gradi verso il basso dal ciglio stradale più prossimo.

Capo II°

LOTTIZZAZIONE DI AREE

Art. 21

Fino a quando non sarà stato approvato il piano regolatore particolareggiato, è vietato di procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Approvato il piano particolareggiato, il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari di aree fabbricabili esistenti nei singoli isolati, che non siano stati già lottizzati nello stesso piano particolareggiato, a presentare, entro un congruo termine, un progetto di lottizzazione tra loro concordato, che assicuri la razionale utilizzazione delle aree stesse. In caso di inadempienza, si provvederà alla compilazione di ufficio.

Il progetto di lottizzazione, approvato con le mo-

dificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto di apportare, è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili, con invito a dichiarare, la propria accettazione, entro 30 giorni dalla notifica. Ove manchi tale accettazione, il Sindaco ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione, in conformità delle richieste degli interessati, o di procedere alla espropriazione delle aree.

Capo III°

APERTURE DI STRADE PRIVATE

✓ Art. 22

Per l'apertura di strade private da parte di uno o più proprietari, occorre presentare alla Civica Amministrazione il relativo progetto.

L'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori importano l'obbligo, a carico del o dei proprietari, della manutenzione e della illuminazione delle strade, nonché della sistemazione degli scarichi delle acque pluviali. Tale obbligo deve essere assunto con speciale atto di sottomissione, e, a garanzia della osservanza di esso, il proprietario o i proprietari della strada privata devono prestare cauzione, nella misura e nei modi che, caso per caso, verranno fissati nel provvedimento di autorizzazione.

I depositi cauzionali saranno fruttiferi d'interessi, a norma dei regolamenti degli istituti bancari presso i quali vengono eseguiti.

✓ Art. 23

Gli edifici che dovessero sorgere lungo le strade

private sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

✓ Art. 24 ✓

L'autorizzazione alla costruzione delle strade private destinate a dare accesso a più fabbricati (escluse le poderali), oltre alle condizioni generali di cui ai precedenti articoli, è subordinata alle seguenti altre condizioni speciali:

a) - con l'atto di autorizzazione, s'intendono salvi e riservati i diritti dei terzi verso i quali il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità;

b) - L'area destinata a sede stradale resta soggetta al vincolo della non edificabilità;

c) - l'allineamento della nuova strada deve essere dato dal competente organo del Comune;

d) - la costruzione della strada ^{e dei relativi marciapiedi} deve essere eseguita in conformità dei tipi normali delle strade del Comune e con materiali della qualità, dimensioni e strutture ordinariamente adottati dallo stesso Comune; +

+ e) - le fogne stradali devono essere a sezioni ovali, con l'asse maggiore di metri 1,00 e l'asse minore di metri 0,70, e devono essere costruite in calcestruzzo di cemento formato con Kg. 300 di cemento, metri cubi 0,800 di ghiaio e metri cubi 0,400 di sabbia dello spessore di cm. 15, con le pareti interne intonacate con malta di cemento dello spessore di cm. 1;

f) - I condotti di scarico delle acque devono essere eseguiti con tubi di "gres" o di altro materiale idoneo del diametro interno non inferiore a cm. 11, posati sopra uno

strato di malta cementizia di almeno cm. 10 e ben rinfi-
cati con malta cementizia.

g) - Le caditoie stradali alle quali fanno ca-
po i condotti devono essere provviste di un pozzetto ad
intercettazione idraulica.

h) - per l'esecuzione dell'impianto di illumina-
zione elettrica, il proprietario o i proprietari della
strada devono attenersi alle modalità che verranno detta-
te, caso per caso, dal competente organo del Comune.

i) → i lavori di costruzione e sistemazione del
la strada devono essere ultimati entro il termine fissato
dal provvedimento di autorizzazione.

✓ Art. 25

I progetti per la costruzione delle fognature
nelle vie private e consorziali devono essere approvati,
in conformità delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, dall'Autorità Municipale.

Gli interessati devono, con la istanza, presen-
tare i disegni particolareggiati, con la indicazione dei
materiali che si intendano impiegare e con la dimostra-
zione dei riferimenti con la fognatura delle strade pub-
bliche.

✓ Art. 26

Per la immissione dei tubi privati nelle pub-
bliche fogne, occorre speciale autorizzazione dell'Auto-

rità Municipale. e secondo le particolari norme
 contenute nell'apposito regolamento -

✓ Art. 27

Ultimati i lavori di costruzione delle strade private, queste non possono essere aperte, se non dopo che il competente organo del Comune ne avrà proceduto al collaudo, sulla base dei progetti precedentemente approvati.

La denominazione delle strade private resta di esclusiva competenza del Comune.

✓ Art. 28

In caso di inosservanza dell'obbligo della regolare manutenzione delle strade private, il Comune, decorso inutilmente il termine assegnato al proprietario o ai proprietari delle strade con diffida in forma amministrativa, provvede di ufficio, salvo rimborso delle spese mediante prelevamento dal deposito cauzionale, che, nel termine di giorni trenta, dovrà essere reintegrato dallo stesso o dagli stessi proprietari.

°°

T I T O L O III

Capo I°

SPECIALI NORME RELATIVE AI FABBRICATI PER ABITAZIONI CIVILI

✓ Art. 29

Nei fabbricati di nuova costruzione sono di regola, vietati i cortili chiusi e le chiostrine.

✓ Art. 30

Qualora, per la particolare conformazione ed estensione dell'area edificabile e per la particolare situazione delle adiacenze, si rendano indispensabili cortili chiusi e chiostrine, essi devono avere la superficie di cui appresso:

quando su ^{uno o più} tutti i lati dei cortili chiusi si aprano finestre, l'area minima di essi non può essere minore della ^{ventesima} quinta parte della superficie complessiva dei muri che recingono i cortili medesimi;

quando, invece, su uno o più lati dei cortili non si aprano finestre, l'area minima non dev'essere inferiore alla quarta parte della superficie del muro o dei muri sui quali si aprano le finestre.

In ogni caso, la linea congiungente il punto di mezzo di ciascun lato col punto di mezzo del lato opposto, quando in entrambi o in uno solo di essi si aprano finestre, non dev'essere inferiore alla metà dell'altezza del più alto tra i due muri costruiti sopra i due lati opposti del cortile, nè mai minore di metri otto.

Nessun lato del cortile, comunque, dev'essere minore di metri sei.

Nei cortili coperti in corrispondenza dei piani più bassi, l'altezza dei muri perimetrali si misura dal pavimento della copertura. I pavimenti e le coperture delle chiostrine debbono, in ogni caso, essere accessibili comodamente per la pulizia.

✓ Art. 31

Per i cortili da costruire sul confine di altre proprietà, devono essere osservate le condizioni di area minima e di minima distanza fra due muri opposti, come dall'articolo precedente, supponendosi costruito sul lato del confine un muro senza finestre dell'altezza di m. 16, in modo cioè da non creare servitù sui muri di cinta. Nel caso esistano già fabbricati di altezza maggiore, tale altezza sarà tenuta a calcolo nel computo.

✓ Art. 32

Qualora trattisi di cortili che, per necessità costruttive, abbiano forme particolari, per cui non possano applicarsi le disposizioni contenute nei precedenti articoli, l'autorità municipale prenderà in esame il caso particolare e detterà, su parere ^{della Commissione Edilizia} dell'Ingegnere Capo e dell'Ufficiale Sanitario, le norme necessarie a tutelare le esigenze dell'igiene, per quanto riflette l'aerazione e la illuminazione degli ambienti che prospettano su tali cortili.

✓ Art. 33

La misura dell'area dei cortili, in ogni caso, si intende al netto di quella delle proiezioni orizzontali dei balconi e di qualsiasi altra sporgenza sottogronda, eccedente, in complesso, il 20° dell'area totale degli stessi cortili.

✓ Art. 34

La costruzione dei pozzi di luce e chiostrine può essere consentita, esclusivamente, per la diretta illuminazione e ventilazione di latrine, gabinetti da bagno, scale, corridoi di disimpegno, cucine, stalle, officine emananti esalazioni nocive o moleste, escluso, in modo assoluto, qualsiasi ambiente adibito ad abitazione.

✓ Art. 35

Le chiostrine devono, nella parte inferiore, essere in facile e permanente comunicazione con la via e con i cortili principali e devono essere costruite in modo che vi si possa agevolmente accedere, per mantenerle nelle necessarie condizioni di nettezza.

Le dimensioni minime delle chiostrine non possono essere inferiori alle seguenti:

Altezza delle chiostrine	Area	Lato minore
fino a ml. 12	mq. 13,05	ml. 3,50
da ml. 12 a ml. 18	" 16,00	" 4,00
da ml. 18 in più	" 20,25	" 4,50

Tali dimensioni s'intendono al netto di quelle delle proiezioni orizzontali dei balconi e di qualsiasi altra sporgenza sottogronda. E' fatto divieto assoluto di installare nell'interno delle chiostrine tubazioni od altri impianti che le ingombrino, anche limitatamente.

✓ Art. 36

Le ampiezze dei cortili confinanti con fabbricati appartenenti a proprietari diversi possono essere sommate per co-

struire insieme lo spazio regolamentare di area coperta, che sarebbe sufficiente nel caso di un edificio unico, sempre quando tra i proprietari confinanti venga, a loro spesa e con l'intervento dell'Autorità Municipale, conclusa una speciale convenzione in tali sensi.

Qualora si addivenga alla convenzione di cui al comma precedente, la divisione fra due o più cortili comuni può essere costituita da una cancellata o da un semplice muro di altezza non superiore a metri tre.

La presente disposizione non è applicabile alle chiostrine ed ai pozzi di luce.

✓ Art. 37

Qualunque spazio libero di proprietà privata, anche se destinato a giardino, qualora in esso prospettino locali di abitazione, è equiparato a cortile, per quanto riflette le disposizioni del presente regolamento circa le dimensioni.

Non possono essere destinate a zone fabbricabili le aree dei giardini o di altri spazi attualmente liberi situati nell'interno di un isolato o confinanti con le pubbliche vie, nel caso in cui le eventuali costruzioni venissero a danneggiare notevolmente l'aereazione delle vie o dei fabbricati circostanti.

✓ Art. 38

Nel caso si intenda procedere alla copertura di un chiostrino o di un cortile, per destinarli a magazzino, a laboratorio o ad altro esercizio pubblico, tale copertura dev'essere fatta esclusivamente con invetriata, qualora il cortile abbia una superficie inferiore ai cinquanta metri quadrati, ed a condizione che venga assicurata nel locale che deriva dalla copertura la rinnovazione naturale dell'aria.

Nel caso, invece, la superficie del cortile superi i cinquanta metri quadrati, la copertura può essere fatta con altro materiale, purchè essa sia fornita di un lucernaio a vetri avente un'ampiezza eguale almeno al terzo dell'area coperta e sia sopraelevata non meno di metri 0,50, in modo che nei lati possano aversi delle aperture sufficienti ad aereare gli spazi coperti.

E' assolutamente vietato chiudere aperture praticate per aereare ed illuminare ambienti destinati ad abitazioni, a cucine, a latrine, stalle, a laboratori o a qualsiasi altro uso, per cui non è possibile prescindere dall'aria.

✓ Art. 39

Tutti i pozzi di luce, chiostrini e cortili, questi ultimi quando non siano adibiti a giardini, devono essere alimentati e provvisti di apposita fognatura per lo scolo delle acque pluviali.

✓ Art. 40

I cortili che abbiano una superficie almeno doppia di quella regolamentare possono essere lasciati sterrati, purchè forniti di sufficienti scoli e fognature. Anche in questo caso, i cortili devono però avere sempre una superficie pavimentata della larghezza di almeno un metro, lungo i muri dei fabbricati.

E' vietato versare nei cortili acque e materiali di rifiuto delle abitazioni circostanti o, comunque, sostanze che possano produrre esalazioni moleste o nocive.

✓ Art. 41

Nel caso s'intenda destinare a zona edificabile un terreno che, per l'innanzi, sia stato adibito a deposito di

immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri, le quali abbiano potuto produrre inquinamento dello stesso terreno, occorre che le materie nocive vengano completamente rimosse ed il terreno sia riportato a condizioni di salubrità, secondo le prescrizioni dettate dal locale regolamento d'igiene o, in mancanza, dall'Autorità Municipale.

Art. 42

E' vietato edificare, ad uso di abitazioni o stabilimenti industriali, su di una zona di suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di torrenti o bacini di acque vicini, per cui riuscirebbe difficile o addirittura impossibile il deflusso delle acque pluviali e di quelle di rifiuto, salvo che il livello della zona edificabile non venga sufficientemente rialzato.

Art. 43

Gli ambienti interrati o seminterrati del fabbricato addossato ad un rilievo montuoso o ad un terrapieno non possono essere destinati ad uso di abitazioni permanenti. Tuttavia dev'essere lasciata una intercapedine di almeno un metro tra la facciata esterna del fabbricato e il piede della scarpata o il muro di sostegno del terrapieno.

I detti ambienti possono, eccezionalmente, essere adibiti ad abitazioni diurne sol quando rispondano alle norme di cui al successivo articolo 44.

Art. 44

Nel caso s'intenda adibire ad abitazioni gli ambienti del piano terreno di un fabbricato addossato ad un rilievo montuoso o a un terrapieno, il pavimento di tali ambienti dev'essere elevato di m. 0,30 al disopra di un piano orizz-

zontale che vada ad incontrare la scarpata libera del terreno o il muro di sostegno del terrapieno ad una distanza di m. 3 dal muro più prossimo del fabbricato. Beninteso che occorre, comunque, costruire opportuni canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque pluviali e per evitare infiltrazioni.

✓ Art. 45

Qualora il suolo sul quale s'intenda gettare le fondazioni di un edificio sia abitualmente umido ed esposto alla invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, occorre costruire sufficienti drenaggi; impiegare, per i muri di fondazione, materiali idrofughi; proteggere i muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini. Queste ultime, però, non devono interessare, in alcun modo, il suolo pubblico.

✓ Art. 46

In ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli costruiti su suoli umidi ovvero senza cantine sottostanti, le fondazioni devono essere separate dai muri di elevazione a mezzo di strati impermeabili frapposti. Il pavimento, inoltre, del piano terreno dev'essere protetto con materiali idrofughi dal passaggio dell'umidità e dev'essere munito di vespai ventilati e difesi a mezzo di rete metalliche dalle invasioni di animali.

✓ Art. 47

Le case coloniche devono, possibilmente, essere costruite sopra terreni bene asciutti e con la falda acqua profonda.

Quando ciò non sia possibile, il sottosuolo della costruenda casa deve essere munito di tutti i mezzi atti ad eliminare l'umidità.

V Art. 48

I muri esterni dei fabbricati di nuova costruzione o di quelli riattati devono avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, uno spessore tale e devono essere costruiti in modo da proteggere sufficientemente le persone dalle variazioni atmosferiche e dall'umidità.

Lo spessore dei muri non può, comunque, essere inferiore a centimetri trenta.

V Art. 49

Nei sottotetti, adibiti ad abitazioni e a laboratori, il soffitto non deve essere costituito dalle sole falde del tetto, ma dev'essere sempre costituito da un rivestimento interno e da un controsoffitto con spazio di aria integro posto, per impedire la eccessiva e diretta influenza delle variazioni atmosferiche.

I locali da daibirsi ad abitazioni non potranno avere un'altezza inferiore a metri 2,40; tra il controsoffitto e la copertura dovrà intercorrere una distanza non inferiore a centimetri 40.

V Art. 50

Le terrazze devono avere pendenza, bocchette e canali di gronda sufficienti per il sollecito scarico delle acque piovane. Il loro pavimento non può mai avere un livello più alto di quello delle stanze abitabili che abbiano accesso sulle stesse terrazze. Il solaio delle terrazze deve esse-

re fornito di una camera d'aria dell'altezza di almeno cm. 25.

✓ Art. 51

E' vietato di adibire ad uso di abitazioni permanenti anche nei fabbricati già esistenti, locali che, per tutto o parte della loro altezza, siano interrati, e i

locali sottotetti

✓ Art. 52

~~I sotterranei~~ ^{se interrati} I sotterranei, per essere adibiti ad abitazioni diurne (cucine, locali di servizio e simili), devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) - il pavimento dev'essere provvisto di sottostante vespaio, costruito secondo le norme indicate nel precedente articolo 46, nonchè di fognatura adatta per allontanare le acque freatiche del sottosuolo;

b) - i muri devono essere protetti con materiali adatti contro l'umidità;

c) - l'altezza media dei locali non dev'essere minore di metri 3, di cui almeno metri 1,30 fuori terra;

d) - le finestre devono avere un'apertura di superficie non inferiore ad un ventesimo dell'area del pavimento, nè minore di mq. 0,80, con un'altezza dal marciapiede di almeno metri 0,50 e devono aprirsi all'aria libera.

✓ Art. 53

L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale e sui suoli circostanti dev'essere di almeno m. ^{0,40} 0,30. Lo spazio libero dev'essere utilizzato a vespaio, nel caso non esistano cantine sottostanti.

L'altezza degli ambienti adibiti ad abitazioni non può, in nessun caso, essere minore di m. 3,50 per i piani terreni e di m. 3, per i piani superiori, fatta eccezione per i ^{piani ammezzati} mezzanini, i quali possono avere un'altezza di m. 2,50, purchè adibiti esclusivamente ad uso di abitazione diurna. Tali altezze saranno misurate dal pavimento al disotto dei ^{solai di copertura} travicelli.

Per le strade di larghezza superiore a m. 10, l'altezza dei piani superiori a quello terreno può essere ridotta a metri 3,20.

Per i locali coperti a volte e con soffitti cantinati si assume, come altezza, la media fra quella del piano di imposta e quella del colmo dell'intradosso. Per i soffitti a travi e travicelli, le altezze sono misurate dal pavimento al soffitto.

L'altezza media delle soffitte di ambienti destinati ad uso di abitazione non può essere mai minore di metri 2,80 e nessuna parete può avere altezza minore di metri 3,20.

I locali terreni destinati a botteghe, a magazzini di deposito, a rimessa, ecc. devono avere l'altezza minima libera di metri 3,00.

✓ Art. 54

E' vietata la costruzione di locali da adibirsi ad uso di abitazioni permanenti, diurne e notturne, che misurino in pianta meno di mq. 8 e che abbiano una cubatura inferiore a mc. 24.

✓ Art. 55

E' vietato di ridurre la cubatura degli ambienti con tramezzi, soppalchi ed altro sistema, quando, a seguito

di tali tramezzi o soppalchi, si otteggano ambienti che, per superficie, cubatura, aereazione e illuminazione, non corrispondano alle prescrizioni del presente regolamento.

✓ Art. 56

I locali per le abitazioni dei portieri devono rispondere, anch'essi, alle prescrizioni del presente regolamento.

E' fatta eccezione, però, per il locale nel quale il portiere, durante il giorno, esercita le sue funzioni.

✓ Art. 57

Per la costruzione dei muri, dei pavimenti e dei reinterri, non devono essere adoperati materiali provenienti dalla demolizione di vecchi muri o di vecchi pavimenti, salnittrati od inquinati, nonchè terra proveniente da luoghi malsani.

E' altresì vietato l'uso di materiali eccessivamente idroscopici. Nel caso di utilizzazione della sabbia di mare, questa dovrà essere preventivamente lavata con abbondante acqua comune.

✓ Art. 58

I pavimenti dei locali adibiti ad abitazioni devono presentare superficie compatta, senza fessure e con gli *le connessioni ben sigillate* ~~aggiunti ben connessi~~. Anche le soffitte, i solai morti, i sotterranei e le cantine devono essere pavimentati.

✓ Art. 59

Ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra che si apra direttamente all'aria libera.

Nelle nuove costruzioni la superficie complessiva dei vani delle finestre non può essere inferiore ad un nono della superficie del pavimento e, in ogni caso, mai minore di metri quadrati 1,80, ad eccezione dei servizi.

I vani delle finestre delle soffitte possono avere una superficie eguale almeno ad un decimo della superficie del pavimento, con un minimo di mq. 1,30.

Nel computo della superficie delle finestre non va tenuto conto di quella parte di esse che viene a trovarsi al disotto di m. 0,60, misurati a partire dal pavimento.

Tutti i locali di qualsiasi fabbricato devono, in ogni caso, ricevere abbondante aria e luce direttamente dalle strade, dai cortili, dai giardini.

✓ Art. 60

Gli edifici ad uso di abitazione devono essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità, in modo che per ogni 350 metri quadrati di area coperta si abbia almeno una scala.

Per le frazioni eccedenti i mq. 350, giudicherà, di volta in volta, la Commissione Edilizia, in base al numero dei piani e dei quartini, al carattere dell'edificio ed alla larghezza delle scale già progettate. La larghezza di ogni scala non può mai essere inferiore ad un metro.

La stessa Commissione Edilizia si pronuncerà, caso per caso, sul numero e sulla larghezza delle scale dei costruendi fabbricati, quando essi debbano essere destinati ad esercizi commerciali, ad officine industriali, ad alberghi, a scuole, a collegi, ad uffici, ecc.

Le scale devono essere bene aerate da finestre praticate nelle pareti ed aprontisi direttamente all'esterno.

Dalle scale non possono ricevere luce ambienti di abitazione e neppure quelli destinati a latrine e a bagni.

CAPO II°

CAMINI E FUMAIUOLI

✓ Art. 61

I focolai, le stufe, le cucine, e qualsiasi altro apparecchio di riscaldamento, utilizzando gas e altri combustibili, posti nelle case di abitazione, nei laboratori, negli esercizi e stabilimenti pubblici, devono essere provvisti di una propria gola di camino, di conveniente sezione ed altezza, allo scopo di smaltire i prodotti della combustione e le esalazioni moleste. Quando occorra è necessaria anche la costruzione di una cappa del camino.

I fornelli di ciascuna abitazione devono essere muniti di ^{cappa} canna fumaria indipendente.

✓ Art. 62

Le gole dei camini devono, in perfetta impermeabilità, essere costruite in modo da poterne facilmente praticare la pulizia. Esse devono essere prolungate di almeno un metro al di sopra dei tetti e devono essere munite di fumaiuoli solidamente assicurati.

E' consentita la costruzione di tubi di camino anche in lamiera metallica, purchè essi non siano posti esternamente ai muri dei fronti dell'edificio prospicienti sulle pubbliche strade.

Gli apparecchi di riscaldamento a gas possono essere impiantati soltanto nei locali ^{ambienti} (di) almeno un'apertura verso l'esterno.

E' consentito l'impianto di riscaldamento a gas

senza la cappa ~~e senza la cappa~~ e la gola di camino, purchè essi abbiano un consumo non superiore a 300 litri di gas all'ora.

E' consentito, inoltre, l'impianto di riscaldamento a gas senza cappa e senza gola di camino nei locali destinati a pubblici esercizi ed aventi una o più porte di accesso dall'esterno, sempre quando il consumo non superi mc. 2 di gas all'ora per ogni 50 metri cubi di ambienti.

Art. 63

I caloriferi ad aria calda devono essere alimentati da aria presa direttamente all'esterno e non in vicinanza dei fabbricati.

La bocca di presa, che non potrà mai essere aperte nei muri dei fronti prospicienti sulle pubbliche strade, deve essere munita di fitta rete metallica e, se del caso, di un impianto di filtrazione.

I caloriferi devono essere, inoltre, costruiti a perfetta regola d'arte nei riflessi meccanico e tecnico.

Art. 64

I forni devono avere:

a) - le pareti isolate dai muri del fabbricato, mediante intercapedini opportunamente ventilate;

b) - i condotti per l'asportazione dei prodotti della combustione costruiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento, tenute conto della natura dei forni e della intensità del funzionamento di essi;

c) - le canne fumarie munite di impianto completo di depuratore della fuliggine.

I forni per la panificazione devono, inoltre, esse

re in armonia a tutte le condizioni previste dal R.D. Legge 29 luglio 1938 n. 1843, circa la disciplina dell'industria della panificazione.

Art. 65

I camini per uso industriale non possono essere a distanza minore di metri 6 dalla pubblica via. Essi devono avere un'altezza non inferiore a metri 20 e superiore, in ogni caso, di almeno metri 6 all'altezza massima degli edifici esistenti nel raggio di metri quaranta.

Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere estese anche ai camini dei forni e degli apparecchi di riscaldamento, quando questi, per la intensità del funzionamento e per il modo dell'esercizio, possano produrre effetti disturbatori e nocivi alla pubblica salute.

Per la installazione di camini metallici a tiraggio meccanico, occorre una speciale licenza dell'Autorità Municipale, a seguito di richiesta corredata da una relazione tecnica giustificativa e da tutti gli elementi necessari a chiarire il funzionamento degli stessi camini.

Il rilascio della licenza sarà, caso per caso, deciso dalla Civica Amministrazione.

C A P O III°

NORME RELATIVE ALLE COSTRUZIONI IN ZONE RURALI

Art. 66

Nelle case coloniche, il pavimento dei locali destinati ad abitazioni e quello delle stalle deve essere elevato di almeno metri 0,25 dal piano di campagna e di almeno un metro sul livello massimo delle acque del sottosuolo.

Art. 67

Il pavimento dei locali terranei destinati ad abitazioni deve, inoltre, essere protetto dall'umidità del suolo con ben aerati vespai aventi le bocche di presa protette da reti metalliche e da altri mezzi, atti ad impedire l'accesso di roditori.

Art. 68

L'altezza dei locali da adibirsi ad abitazione non dev'essere inferiore a metri tre e la superficie non inferiore a metri quadrati otto.

Art. 69

Le stanze di abitazione ubicate immediatamente al disotto del tetto devono avere un controsoffitto.

Art. 70

Ogni ambiente destinato ad abitazione e che non abbia semplice funzione di disimpegno, deve essere munito di finestra o balcone della superficie non minore di $1/10$ della superficie del pavimento e mai in ogni caso inferiore a mq. 1,50.

Art. 71

Il focolaio o camino deve avere un'apposita gola per il fumo, di idonea sezione, prolungata fino al disopra del tetto.

Art. 72

Ogni alloggio delle case coloniche deve essere provvisto di acquaio e di latrina. Questa deve essere munita di almeno una finestra apertesi all'aria libera, di superficie non inferiore a metri quadrati 0,40, e non deve avere

diretta comunicazione con le camere da letto, ^o e con la cucina.

Art. 73

Le latrine e gli acquai devono essere muniti di chiusura atta ad evitare ogni esalazione. I tubi di scarico devono essere costruiti con materiali impermeabili, ben connessi nelle loro giunture, in modo da impedire qualsiasi filtrazione.

Art. 74

Le latrine devono immettere in apposito pozzo nero, costruito a perfetta regola d'arte e munito di sfiatatoio che si elevi al disopra del tetto e coperto, alla estremità, da reticella metallica, tale da impedire l'uscita di insetti.

Lo sfiatatoio non è necessario quando il pozzo nero disti dalla casa di almeno metri dieci.

Art. 75

Le acque di rifiuto, ove non esista la fognatura atta a smaltirle, possono essere condotte con tubi impermeabili e ben connessi, in concimaia, ovvero smaltite in superficie a conveniente distanza dall'abitato.

Art. 76

Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai e, in genere, i locali destinati all'allevamento e al ricovero di animali non devono avere diretta comunicazione con quelli adibiti ad abitazione, nè devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono essere distanti almeno metri dieci.

✓ Art. 77

Le stalle devono avere un'altezza netta di metri tre e devono essere ben aerate ed illuminate. Devono avere inoltre, una cubatura di almeno mc. 22 per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 11 per il bestiame minuto.

Il pavimento delle stalle deve essere costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli.

Le urine, quando non siano raccolte in depositi di conveniente ampiezza e con pareti stagne, devono essere convenientemente allontanate dalla stalla ed avviate in condotte, mediante tubi impermeabili, oppure smaltite in superficie a distanza non minore di m. 30 dal fabbricato.

✓ Art. 78

Le pareti delle stalle devono essere intonacate con cemento e rivestite con materiale impermeabile fino all'altezza di metri due dal pavimento.

Le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili.

✓ Art. 79

I muri divisorii, i pavimenti e i solai delle case coloniche, nelle quali si compiano operazioni o manipolazioni agricole, che possano produrre inquinamento della aria delle abitazioni, devono essere rivestiti di materiale impermeabile.

C A P O IV°

DISPOSIZIONI PER GLI EDIFICI AVENTI CARATTERI SPECIALI

✓ Art. 80

Salvo l'osservanza delle vigenti speciali disposi

sioni in materia e di quella che potranno in seguito essere emanate, l'autorizzazione di cui all'art. 2, Titolo I°, è necessaria anche per i lavori di manutenzione interna; quando trattisi di edifici aventi importanza artistica o storica, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3 del Titolo I, relativo all'intervento della Sovraintendenza alle Antichità e Monumenti.

✓ Art. 81 ✓

Nelle vie e piazze di nuova costruzione, l'autorità municipale potrà determinare, caso per caso, speciali norme per armonizzare i fabbricati prospicienti nella loro architettura, caratteri, dimensioni e tinteggiatura.

✓ Art. 82 ✓

Gli spazi fra le nuove case, quando non siano destinati a passaggi pubblici o privati, devono essere convenientemente sistemati a giardini. Questi devono essere recinti da cancellate infisse su parapetti o muricciuoli dell'altezza massima di m. 1,00, per le pareti che prospettano sulle vie e piazze pubbliche.

✓ Art. 83 ✓

I terreni confinanti con le vie e piazze pubbliche, nelle zone abitate della Città, devono essere recinti decorosamente e in modo da evitare che in essi si possa facilmente accedere.

✓ Art. 84 ✓

I chioschi collocati su suolo pubblico devono essere costruiti in conformità delle prescrizioni che, caso per caso, verranno impartite dall'autorità municipale e devono, comunque, essere costantemente mantenuti in perfetto stato di manutenzione.

CAPO V°

DISPOSIZIONI PER I FABBRICATI ESISTENTI

✓ Art. 85

In occasione di restauri o di modificazioni ai fabbricati esistenti, devono essere osservate le disposizioni del presente regolamento.

✓ Art. 86

Gli scalini, che sporgono su suolo pubblico, oltre la linea della facciata dell'edificio, devono essere soppressi in occasione di restauri stradali o edilizi.

✓ Art. 87

I condotti esterni attualmente esistenti sulle facciate dei fabbricati e che sono in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, saranno tollerati fino a quando resteranno in condizione di perfetto funzionamento.

✓ Art. 90

Qualora una strada non abbia larghezza costante per il tratto antistante la progettata costruzione, si assume, come larghezza della stessa strada, la media della larghezza del tratto suddetto. +

✓ Art. 91

Nel caso in cui l'opera progettata sia ubicata in angolo fra due strade di pendenza o di larghezza diversa, il fronte può proseguire nella via in discesa o più stretta, mantenendo l'altezza corrispondente alla via in salita o più larga, per una lunghezza però non superiore a metri 20.

Qualora, invece, le strade siano in pendenza, il fronte dei fabbricati laterali dev'essere diviso in sezioni non superiori, ciascuna, a metri 30 di lunghezza. L'altezza, agli effetti delle precedenti disposizioni, deve misurarsi nella mezzeria di ogni sezione.

Per i fabbricati dei quali due fronti non contigui prospettino su due vie di diverso livello o di diversa larghezza, l'altezza di ciascun fronte è determinata in relazione alla larghezza della relativa strada.

Quando, però, la distanza massima fra le due vie non superi i metri 15, il fronte verso la via più bassa o più stretta può essere dell'altezza determinata dalla media delle altezze fissate per le due strade.

Le facciate delle costruzioni in arretrato rispetto alla linea stradale, tanto al piano di strada che nei piani superiori, devono essere mantenute parallele alla stessa linea stradale ed alla distanza non inferiore a metri 3.

Nel caso di costruzioni in arretramento eguale o

maggiore di metri 3 e con fronte non inferiore a metri 15 di lunghezza, l'altezza dev'essere determinata in base alla larghezza della strada aumentata dalla profondità dell'arretramento.

✓ Art. 92

Le distanze tra gli edifici prospicienti sulle pubbliche strade devono essere di larghezza non minore di metri 8 e le relative zone di suolo sono considerate di pubblico demanio, sol quando esse siano aperte ai due estremi.

La larghezza di m. 8 deve essere divisa in parti eguali tra i confinanti. Ognuno di essi, cioè, deve lasciare m. 4 dal proprio confine. +

✓ Art. 93

I fronti degli edifici prospicienti sulle vie e sugli spazi pubblici, o comunque, visibili dallo esterno, devono essere intonacati, ben rifiniti e correttamente armonici nella loro architettura.

La colorazione degli edifici e dei relativi infissi deve essere decorosa e di gradevole effetto. Essa, inoltre, dev'essere uniforme per tutta la estensione dei fronti, anche se trattisi di fabbricati in condominio.

Nel caso di riparazioni alle facciate dei fabbricati, le parti nuove devono armonizzarsi, anche nel colore, con quelle non restaurate o non modificate.

Non è consentito l'intinaco esclusivamente ad arriccio.

Sono esentati dall'obbligo dell'intonaco gli edifici aventi i fronti rivestiti di pietra naturale o arti-

ficiale a vista o da altro materiale normalmente usato a tale fine e ritenuto idoneo dalla Commissione Edilizia.

✓ Art. 94

Gli aggetti sulle facciate degli edifici prospicienti sulle pubbliche vie devono essere fino all'altezza di metri 2,50, dal retro marciapiede, tali da non sporgere più di centimetri 7,00 dal vivo dello zoccolo.

Per le altezze oltre i metri 2,50, l'aggetto massimo viene determinato caso per caso.

I balconi o terrazzini devono lasciare un'altezza libera dal piano del marciapiede o, in mancanza di questo, dal piano stradale, di almeno metri ~~5,50~~^{4,00} e il loro aggetto deve essere contenuto nei limiti di cui appresso :

= per le strade di larghezza da m.5 a m.8, non deve superare 1 metro; *ottanta centimetri*

= per le strade di larghezza oltre i m.8 e fino a m.10, non deve superare m.1,20; *un metro*

= per le strade di larghezza oltre m.10 e fino a m.12, non deve superare m.1,50; *1,20*

= per le strade di larghezza oltre m.12, non deve superare metri 1,80.

Lo zoccolo non può occupare alcuna parte del suolo pubblico.

I cornicioni di coronamento e le gronde dei tetti, comprese le docce, non possono avere una sporgenza superiore a m.1,50.

✓ Art. 95

Le parti decorative dei fabbricati, che abbiano aggetti superiori a m.0,05 e che non siano costruite in

pietra naturale od artificiale saldamente incastrata, devono avere l'ossatura in mattoni.

✓ Art. 96

Gli infissi dei vani di accesso ai cortili, agli androni, ai magazzini e, in genere, ai locali terranei, prospicienti sulle pubbliche vie, devono aprirsi verso lo interno.

Le persiane o gli altri infissi analoghi possono aprirsi verso l'esterno soltanto nel caso in cui il lato inferiore si trovi all'altezza di almeno m.2,50 dal piano del marciapiede. In mancanza del marciapiede, l'altezza del lato inferiore non può essere minore di metri 4,50 ^{4,00} dal piano stradale.

Le persiane e gli altri infissi giranti all'esterno, che abbiano un'altezza maggiore di m.1,25, devono essere fermati almeno in tre punti.

Art. 97

Per il collocamento di tettoie pensili sulle facciate verso le pubbliche strade, occorre l'autorizzazione di cui all'art.2. Tali tettoie, in ogni caso, devono essere costruite in modo da lasciare un'altezza libera non minore di metri quattro ^{dal banchino del} sul retro marciapiede, nella parte in corrispondenza delle mensole. La sporgenza massima può essere di m.2,50, ma non deve mai superare la larghezza del marciapiede.

Le mensole, i sostegni o gli accessori non possono essere collocati ad un'altezza inferiore a ^{m. 2,50} m.3 sul retro marciapiede.

Le tettoie devono essere munite di apposito con-

dotto per lo scarico delle acque piovane in tubi di di-
scesa incassati nel muro, secondo le norme di uso. Quan-
do le coperture siano a vetri, queste devono avere una re-
te metallica interna.

Tutte le tettoie devono essere collocate in mo-
do da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartel-
li indicatori nei nomi delle vie e quant'altro possa in-
teressare il pubblico.

La licenza sarà sempre ed in ogni caso revocabi-
le e in essa saranno indicate le modalità relative circa
la qualità e la natura dei materiali da usarsi in rela-
zione all'architettura del fabbricato e circa la forma e
qualsiasi altro particolare.

Art. 98

Le eventuali eccezionali deroghe dell'altezza mas-
sima assoluta di cui all'art. 43 e alla sporgenza massima
di pensiline, di cui al comma 1° e 3° dell'art. 94, devo-
no essere, su motivato parere della Commissione Edilizia,
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 99

Le coperture di fabbrica devono essere munite di
canali di gronda o di tubi di scarico per la conduzione
delle acque pluviali.

I tubi di scarico sulle facciate prospicienti il
suolo pubblico devono essere incassati nel muro per l'ul-
timo tratto di metri tre dal livello stradale.

I tubi di scarico incassati possono essere di
gres, di cemento, di ghisa o di altro materiale ricono-
sciuto idoneo e devono essere posti in opera entro cas-
sette d'isolamento.

Nei soli casi di restauro dei tubi verticali di

scarico o delle docce, è consentito un tubo provvisorio di deviazione applicato ad un'altezza non minore di metri quattro dal livello stradale o che abbia una sporgenza tale da far cadere l'acqua fuori del marciapiede.

Le acque pluviali dei tubi devono essere raccolte nelle fognature, senza che vadano a scaricarsi sul suolo pubblico.

Art. 100

Ad eccezione dei condotti di scarico di cui all'articolo precedente, è vietato di collocare, all'esterno dei muri, condotti per acqua di altra specie, nonché per fumo, per gas o altro.

I fumaiuoli non devono, in nessun caso, essere elevati a distanza minore di un metro dall'allineamento stradale. Quelli formati con tubi o con altre leggere strutture devono essere bene assicurati e, ove occorra, muniti di staffe e sostegni di ferro.

Art. 101

I camini industriali, oltre a rispondere alle prescrizioni del locale regolamento d'igiene, devono avere una distanza eguale almeno alla metà della loro altezza dai confini della proprietà su cui sorgono, salvo i diritti dei terzi.

Il vapore che si scarica dai motori o da altri apparecchi e i gas provenienti dalle motrici devono essere raccolti nel camino principale del fumo, ove sia possibile; e, in contrario, in appositi tubi che si innalzino verticalmente almeno tre metri oltre la massima altezza delle costruzioni, nel raggio di metri dieci.

Art. 102

I fronti dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a botteghe e, in genere, a pubblici esercizi, devono essere architettati in modo da poter contene-

re le mostre e le insegne in appositi vani e spazi, senza che restino alterate le linee della costruzione.

Nel caso di modificazioni ai fronti dei fabbricati esistenti, tali modificazioni devono essere armonizzate con le disposizioni del presente articolo. L'obbligo sussiste anche nel caso di rinnovazione delle mostre e delle insegne, per cambiamento di ditte o per qualsiasi altro motivo.

Sono vietate le insegne e le mostre dipinte direttamente sui muri.

Gli aggetti massimi delle mostre e delle vetrine non devono, di regola, oltrepassare cm.5 dall'allineamento stradale.

La parte inferiore delle mostre e delle vetrine che poggia sul piano stradale dev'essere assolutamente indipendente dallo stesso piano.

Le cornici superiori delle mostre e delle vetrine poste ad almeno metri tre dal piano stradale possono aggettare centimetri quindici in più della ordinaria sporgenza.

Qualora, nel caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, si rendesse necessaria la temporanea rimozione di mostre di vetrine poggianti su suolo pubblico in virtù di regolare licenza, i concessionari hanno l'obbligo di eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino e di attenersi alle nuove condizioni del piano stradale: il tutto a loro cura e spesa, senza diritto a rivalsa di sorta. +

Art. 103

Per le nuove costruzioni di fabbricati o per aperture di nuove porte esterne di accesso, i proprietari devono richiedere al Comune i numeri civici da applicare.

La numerazione sarà eseguita dal Comune a spesa dei proprietari dei fabbricati.

Il Comune ha il diritto, senza obbligo di corresponsione di indennità o compensi, di collocare sui fronti degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie o delle piazze e quelli recanti qualsiasi altra indicazione di pubblico interesse. I proprietari non possono rimuoverli o sottrarli alla vista del pubblico e devono rinnovarli ogni qualvolta essi siano stati distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Nel caso di demolizione di fabbricati, che non devono essere più costruiti, o nel caso di abolizioni di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi.

Art. 104

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere i propri edifici, in tutte le loro parti, in istato di buona conservazione, non solo per quanto riflette la pubblica incolumità, ma anche per quanto riguarda l'igiene, il decoro e l'estetica.

La Civica Amministrazione può, in qualsiasi momento, disporre a carico dei proprietari le opere di riparazione di ripristino e di ricoloritura che si rendano necessarie.

Capo II °

COLLOCAMENTO DI GRIGLIE LUNGO LE VIE E LE PIAZZE PUBBLICHE

Art. 105

Per dar luce ed aria ai locali esistenti al disotto del livello delle strade, può essere autorizzato il collocamento, sul piano stradale, di griglie in ferro o di al

tro materiale ritenuto idoneo.

Art. 106

La superficie di ciascuna griglia non può essere maggiore di un metro quadrato, nè può avere una larghezza maggiore di metri 0,80.

Per speciali circostanze possono essere consentite griglie di dimensioni maggiori.

I proprietari degli stabili, cui appartengono le griglie, hanno l'obbligo di provvedere alla continua manutenzione di esse e dei relativi pozzetti, in modo che le une e gli altri siano in perfette condizioni di pulizia e di sicurezza.

Art. 107

Il collocamento delle griglie può essere concesso soltanto :

a) - nelle vie fiancheggiate da marciapiedi aventi almeno un metro di larghezza e lungo gli stessi marciapiedi;

b) - nelle vie nelle quali non è consentito il transito dei veicoli di qualsiasi specie.

Art. 108

Nel caso di rottura o di deperimento delle griglie, i proprietari devono provvedere immediatamente all'apposizione di nuove griglie o alle riparazioni di quelle esistenti, secondo le modalità che verranno indicate in apposita ordinanza sindacale.

In caso di inadempienza all'ordinanza, la concessione resta de jure revocata e la Civica Amministrazione ha il diritto di procedere alla chiusura dell'apertura su

pubblico suolo e ad eseguire su di esso la pavimentazione, salvo rimborso della spesa, ai termini e nei modi di cui all'art. 55 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale (3 marzo 1934 n. 383).

Art. 109

Variandosi le livellette o le pavimentazioni delle strade, i proprietari devono, a loro spese, rimuovere le griglie ed eseguire tutte le opere che saranno prescritte, senza diritto a rivalsa di sorta.

Per il collocamento delle griglie, i proprietari dei fabbricati devono uniformarsi a tutte le norme che, di volta in volta, verranno stabilite nell'atto di concessione o di approvazione del progetto.

Il collocamento in opera delle griglie dev'essere fatto sotto la direzione dell'Ingegnere Capo Municipale o di chi per esso.

Art. 110

Nel caso di revoca della concessione anche per fatti non imputabili al concessionario, la chiusura delle aperture praticate nel pubblico suolo per il collocamento delle griglie, viene eseguita dalla Civica Amministrazione, nei modi di cui al precedente articolo.

Art. 111

Per il collocamento delle griglie sul suolo pubblico, i concessionari sono tenuti al pagamento di un'annua tassa, sulla base di apposita tariffa e secondo le modalità che verranno stabilite dalla Civica Amministrazione.

Art. 112

Le disposizioni contenute nel presente regolamento,

ad eccezione di quelle di cui agli art. 104, 105 1° e 2° capoverso e 106, sono applicabili anche alle griglie già esistenti.

Capo III°

CONCESSIONI DI INTERCAPEDINI LUNGO IL SUOLO STRADALE

Art. 113

Chiunque intenda eseguire e mantenere una intercapedine lungo il suolo stradale, deve ottenerne la concessione da parte della Civica Amministrazione.

Il concessionario ha l'obbligo di costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri di perimetro e la copertura dell'intercapedine, nonché di ripararli e di rifarli anche totalmente, nel caso essi non siano capaci a reggere il terreno stradale.

Le opere di riparazione e di rifacimento devono essere eseguite in conformità delle prescrizioni e sotto la direzione dell'Ingegnere Capo Municipale o di chi per esso.

Art. 114

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al precedente articolo, la Civica Amministrazione ha la facoltà di provvedere di ufficio, con diritto al rimborso della spesa nei modi e ai termini di cui all'articolo 55 del T.U. della Legge comunale e provinciale (3 marzo 1934 n. 383).

Art. 115

La Civica Amministrazione ha il diritto di revocare le concessioni in qualunque momento, con provvedimento motivato.

A seguito della revoca della concessione, il pro-

prietario deve procedere al riempimento del vuoto della intercapedine, in modo che esso diventi un suolo stradale solido e compatto, come quello circostante l'abolita intercapedine.

Art. 116

Il concessionario è responsabile di tutti i danni che possano derivare al suolo stradale per l'esistenza della intercapedine.

Art. 117

Durante il periodo di esistenza della intercapedine, il concessionario o i suoi aventi causa devono eseguire tutte le opere che si rendano necessarie per una eventuale variazione della livelletta del suolo stradale circostante la intercapedine.

Art. 118

L'intercapedine non può avere altra destinazione al di fuori di quella di permettere la circolazione dell'aria intorno al muro perimetrale del fabbricato.

Art. 119

Qualora il concessionario della intercapedine voglia eliminare la spesa sostituendo alla intercapedine una o più griglie, deve uniformarsi a quanto stabilito nel precedente capo per l'apposizione di griglie sul suolo stradale.

Art. 120

Nessuna responsabilità può addebitarsi al Comune da parte del concessionario per eventuali infiltrazioni nella intercapedine di acqua o di umidità dal suolo stradale, dai condotti immondi e da altre opere eseguite sulla sede stradale.

Nessuna responsabilità può egualmente derivare al Comune da eventuali diritti dei terzi, in relazione alla concessione di intercapedini e alle conseguenze della stessa. Alla rivalsa dei terzi sono tenuti direttamente i concessionari.

Art. 121

Le concessioni relative alla costruzione di intercapedini devono risultare da atti pubblici in forma amministrativa, debitamente registrati e trascritti.

Art. 122

Per la concessione delle intercapedini e per tutta la durata di esse, i concessionari ed i loro aventi causa sono tenuti al pagamento di un'annua tassa, da commisurarsi sulla base di un'apposita tariffa.

Nel caso in cui sulla intercapedine vengano apposte anche griglie, i concessionari devono altresì corrispondere la tassa di cui al capo precedente.

Capo IV°

CANALI DOMESTICI E PUBBLICHE FOGNE

Art. 123

I condotti di scarico degli acquai, bagni, lavabi e, in genere, di tutte le acque di rifiuto, devono essere indipendenti, nel loro percorso, dai tubi di scarico delle latrine.

I suddetti condotti devono essere formati con tubi cilindrici di materiale idoneo e impermeabile e devono avere le giunture perfettamente ermetiche. Essi devono immettere in appositi pozzetti interruttori a chiusura idraulica

ca, muniti di tubi di aereazione del diametro interno non inferiore a centimetri cinque e prolungati fino al disopra del tetto dello stabile. Devono, inoltre, essere provvisti, alla estremità, di reticelle metalliche conformi a quelle di cui al precedente articolo 65.

✓ Art. 124 *TUS* +

I condotti di scarico ~~di cui all'articolo precedente~~ devono avere il diametro interno non inferiore a metri 0,10 e 0,12, rispettivamente, per le acque di rifiuto e per le materie fecali, e la loro pendenza deve essere la massima possibile consentita, caso per caso, non mai però inferiore all'1%. Essi prima di essere ricoperti o in alcun modo nascosti, devono essere collaudati dall'Ufficio Tecnico Municipale.

✓ Art. 125

Le coperture dei fabbricati devono essere munite, sia verso il suolo pubblico che verso i cortili o altri spazi coperti, di canali di gronda di sezione sufficiente a ricevere e a ^{qualche} condurre le acque piovane ai tubi di scarico.

I condotti di scarico devono essere in numero sufficienti, di appropriato diametro, mai inferiore a centimetri 7, applicati esternamente ai muri perimetrali, ad eccezione dei tratti dell'altezza di metri 3 dal suolo, che devono essere incassati nel muro. Tali tratti devono essere formati di tubi di ghisa o di altro materiale impermeabile.

I condotti non devono avere nè aperture nè interruzioni di sorta nel loro percorso. Le giunzioni devono essere perfettamente impermeabili.

Tanto nei canali di gronda, quanto nei condotti di scarico, è vietato assolutamente immettere acque luride.

I proprietari degli edifici hanno l'obbligo della perfetta manutenzione dei canali di gronda e dei tubi di scarico.

✓ Art. 126

Le acque provenienti dai tetti e condotte in basso nei modi indicati dagli articoli precedenti, nonché quelle provenienti dalle corti e dai giardini, devono, unitamente o separatamente dalle acque reflue, essere incanalate e convogliate nella fogna stradale.

La condotta sotterranea dev'essere costruita con tubi di materiali impermeabili e con giunture ermetiche.

Secondo le norme contenute nel particolare regolamento
Nelle vie prive di fogna stradale, ma fornite di cunette e fognoli laterali, possono in questi essere immesse le sole acque piovane provenienti dai tetti e dai cortili. Per lo smaltimento delle acque luride occorre provvedere in conformità delle disposizioni che, caso per caso, verranno impartite dall'Autorità Municipale a mezzo dell'Ufficio Tecnico.

norme contenute nell'apposito regolamento per i servizi di fognature.

TITOLO V°Capo I°RACCOLTA E RIMOZIONE DELLE MATERIE DI RIFIUTO

✓ Art. 127 ✓

Ogni bocchetta di scarico di acquajo, lavabo, bagno ecc., deve essere fornita di sifoni in modo da impedire le cattive esalazioni.

✓ Art. 128 ✓

I fabbricati destinati ad abitazioni devono avere un sufficiente numero di latrine con gli scarichi opportunamente raccordati. Ogni quartino deve avere almeno una latrina. Nei casi di camere fittate separatamente, ogni gruppo di otto camere situate sullo stesso piano deve avere una latrina.

I locali destinati a dormitori, a convitti, ad educandati e, comunque, a comunità, devono avere almeno una latrina per ogni 20 persone.

I locali destinati ad alberghi devono avere, sullo stesso piano, una latrina per ogni sei posti letto.

Qualora nel fabbricato esistano ambienti destinati a botteghe, vi deve essere una latrina esclusivamente per tali botteghe.

Durante la costruzione dei fabbricati, occorre provvedere ad una latrina per gli operai, sia pure provvisoria.

- salvo che non si sia regolato altrimenti in impianti di aerazione -

Le latrine devono ricevere aria e luce diretta^{men}te dall'esterno, a mezzo di finestre, la cui luce libera non può essere inferiore a mq.0,40.

Le latrine non possono avere accesso dalle cucine, anche se queste siano provviste di antilatrine.

Le stanze di abitazione devono essere separate dalle latrine a mezzo di corridoio.

Art. 129

Gli ambienti destinati a latrine non possono avere una superficie inferiore a metri 1,50, col lato minore di almeno m.0,85 ed altezza inferiore agli ambienti di abitazione cui sono annessi.

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di m.1,50, devono essere di materiali impermeabili e facilmente lavabili.

Le pareti che dividono le latrine dagli altri locali, non possono avere spessore minore di m.0,10.

Art. 130

Nei fabbricati, le cui materie dei pozzi neri vengono immesse nella fognatura stradale, i vasi delle latrine devono essere muniti di ^{apparecchi a sciacquone o di altri apparecchi di} apparecchi a sciacquone, capaci di ^{colpire} cacciare non meno di litri otto di acqua per volta e gli orinatoi devono essere dotati di una quantità sufficiente di acqua.

L'apparecchio a sciacquone può essere adottato soltanto quando il fabbricato sia provvisto di un impianto di depurazione biologica o di una decantazione seguita da depurazione biologica.

✓ Art. 131

I pozzi neri o bottini devono essere collocati allo esterno dei fabbricati. Nel solo caso in cui le necessità costruttive non lo permettano, essi possono essere situati in sotterranei o in locali non abitati, posti in diretta comunicazione con l'aria esterna.

I muri dei pozzi neri devono essere indipendenti da quelli del fabbricato.

✓ Art. 132

I pozzi neri dei fabbricati di nuova costruzione devono distare almeno metri dieci dai pozzi chiari e dai serbatoi di acqua potabile.

✓ Art. 133

Quando la costruzione dei pozzi neri e degli impianti depuratori venga eseguita in calcestruzzo di cemento o in cemento armato o ad anelli di cemento armato non superiore di spessore a cm.10, lo spessore integrale delle pareti e dei fondi dei pozzi non può mai essere minore di cm.10. La soletta a volta di copertura può avere lo spessore di cm.10.

Nel caso in cui la costruzione di pozzi neri venga eseguita in muratura, il pavimento di essi deve essere costituito da una gettata di calcestruzzo dello spessore non minore di cm.25, con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di cm.6 e un impiantito di mattoni murati a cemento.

Le pareti dei pozzi neri devono essere costruite con coltrina a mattoni murati a cemento nello spessore non minore di cm.30 e con rinfiacco di calcestruzzo di cemento

dello spessore non minore di cm.15, in modo che lo spessore costante totale non sia minore di cm.45.

Nel calcestruzzo devono essere impiegate ghiaia fine e rena lavata, escluso qualsiasi residuo di muratura.

Le pareti che eventualmente dovessero restare fuori terra devono avere lo spessore non minore di cm.45 ed essere intonacate allo esterno a cemento.

I pozzi neri devono essere coperti con solette di cemento armato dello spessore minimo di cm.10.

Per l'impiego di altri materiali, oltre quelli indicati, nella costruzione dei pozzi neri, occorre speciale autorizzazione dell'Autorità Municipale, sentito il parere del Medico Provinciale.

✓ Art. 134

I pozzi neri devono essere intonacati a cemento per tutta la superficie interna, non esclusi la volta e il pozzetto di ispezione: gli angoli devono essere arrotondati e il fondo dev'essere concavo, per la facile estrazione delle materie.

I pozzetti di ispezione devono essere eseguiti con pareti di mattoni dello spessore non inferiore a cm.15 e devono essere rinfiacati da uno strato di malta di cemento di almeno cm.15, nel caso essi non vengano eseguiti con pareti di cemento dello spessore indicato nell'articolo precedente.

✓ Art. 135

I pozzetti d'ispezione devono essere coperti da chiusini di metallo o di pietra in doppia lapide, allo scopo di assicurare la chiusura ermetica.

✓ Art. 136

I pozzi neri devono essere provvisti di condotti diretti di aereazione, costituiti da materiali non facilmente deteriorabili e di diametro non minore di cm.10. Tali condotti devono prolungarsi fino al disopra del tetto del fabbricato e devono, alla estremità, essere provvisti di reticella di ottone o di altro metallo non ossidabile, atto ad impedire l'uscita degli insetti.

✓ Art. 137

Le norme fissate dal presente regolamento per i pozzi neri devono essere osservate anche nel caso di restauro di quelli impiantati in fabbricati già esistenti. Qualora ciò non sia assolutamente possibile, si osserveranno, in sede di restauro, le norme che, volta per volta, detterà l'Autorità Municipale, intesi i competenti organi del Comune.

✓ Art. 138

I pozzi neri che non possono essere efficacemente riparati devono essere soppressi a cura ed a spesa dei proprietari dei fabbricati nei quali essi esistono e devono essere ricostruiti nel termine e con le modalità che verranno, caso per caso, stabilite dall'Autorità Municipale.

✓ Art. 139

E' vietato immettere nelle fogne stradali ^{che} i liquami ^{in tal} provenienti da pozzi neri a tenuta.

E' consentita la immissione ^{in tali} nelle fogne stradali soltanto dei liquami provenienti da impianti depuratori, a condizione che il sistema o tipo d'impianto, abbia, a suo tempo, ricevuto l'approvazione dell'Autorità Municipale.

L'autorizzazione ad eseguire impianti di depurazione è concessa, caso per caso, in relazione alle speciali condizioni altimetriche, di ubicazione, di fognatura, ecc. della località in cui trovasi il fabbricato.

È vietato, in modo assoluto, costruire fosse biologiche nelle località prive di fognature stradali, salvo che tali fosse non siano fornite di impianto per l'ulteriore processo di depurazione.

✓ Art. 140

Le fosse a depurazione biologica, ove siano consentite, devono avere dimensioni proporzionate al numero dei servizi e degli ambienti, nonché all'uso dei fabbricati, allo scopo di assicurarne il perfetto funzionamento. La capacità minima delle fosse non può mai essere inferiore a mc.4 per ogni ambiente del fabbricato.

✓ Art. 141

La costruzione di pozzi neri a tenuta è consentita nei soli casi, in cui, per mancanza di fognature stradali o di acqua sufficiente, non sia possibile l'impianto di depuratori.

✓ Art. 142

Qualora sia possibile, tutti gli attuali pozzi neri, i liquami dei quali fossero abusivamente immessi nelle fognature stradali, devono essere trasformati in regolari impianti di depurazione, ai termini dei precedenti articoli. Se ciò non sia possibile, gli stessi pozzi neri devono essere ridotti a tenuta.

✓ Art. 143

In caso di riparazione o di soppressione di pozzi neri, i proprietari e i costruttori devono adottare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla tecnica per la tutela della sicurezza degli operai.

V Art. 144

I pozzi neri messi fuori di uso o soppressi devono essere completamente vuotati e devono accuratamente essere disinfettati e ^{successivamente} riempiti con materiali salubri.

I materiali provenienti dal vuotamento dei pozzi neri devono essere immediatamente trasportati fuori della Città o dai Centri abitati nelle zone all'uso indicate dall'Autorità Municipale.

..//..

T I T O L O VI°PREVENZIONE E DIFESA DEGLI EDIFICI DAI PERICOLID'INCENDIO

✓ Art. 145 ✓

Il pozzo degli ascensori, quando non sia posto nella gabbia delle scale, dev'essere interamente chiuso da pareti ed essere munito di porte resistenti al fuoco.

✓ Art. 146 ✓

Qualsiasi edificio ed a qualsiasi scopo adibito dev'essere munito di facile accesso al tetto.

✓ Art. 147 ✓

I condotti di fumo e di aria calda, i forni, le cucine, gli apparecchi di riscaldamento, i focolari e, in genere, tutti gli impianti affini, oltre a soddisfare alle prescrizioni del presente regolamento e di quelle di igiene, non devono aver contatto con legnami o con altri materiali combustibili, dai quali devono essere sufficientemente isolati.

✓ Art. 148 ✓

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno o in altro materiale di facile combustione, sono regolate da speciali disposizioni, dettate, di volta in volta, dalla Autorità Municipale. *e dai Vigili del fuoco -*

✓ Art. 149 ✓

Per quant'altro riguarda la prevenzione contro gli incendi, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento in materia.

T I T O L O V I I °NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI✓ Art. 150 *all'art. 15*

Per le costruzioni di nuovi fabbricati, per le sopraedificazioni di piani, per gli ampliamenti e le riduzioni di notevole importanza, deve essere collocato sul luogo dei lavori un cartello ben visibile con la indicazione delle generalità del progettista, del Direttore delle opere e della impresa.

Art. 151

Per le nuove costruzioni e per le modificazioni a costruzioni esistenti, anche se non confinanti con suolo pubblico, ma che abbiano, comunque, rapporto con le condizioni planimetriche e con quelle ~~ex~~ altimetriche delle vie e piazze pubbliche, il proprietario interessato, o chi per esso, deve, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori rivolgersi all'Ingegnere Capo Municipale, per ottenere sul posto gli allineamenti e i livelli ai quali devono essere subordinati i lavori. *Delle necessarie operazioni verrà redatto apposito verbale firmato dal proprietario e dal funzionario incaricato*

Art. 152

I lavori, per i quali occorre la temporanea occupazione di suolo pubblico ad uso di cantiere, devono essere iniziati contemporaneamente a tale occupazione e condotti a termine nel più breve tempo possibile.

Art. 153

Qualsiasi opera edilizia deve essere eseguita in piena e rigorosa conformità dei progetti approvati.

✓ Art. 154 ✓

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni franosi o con tendenza a scoscendere sul confine, fra terreni di natura e di resistenza diversa, o sopra un suolo a forte pendio, salvo che le fondazioni non poggino su roccia viva e compatta.

Le fondazioni devono, di regola, posare su terreno solido e compatto, opportunamente ridotto a piano orizzontale.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, bisogna adottare i mezzi necessari per ottenere un solido appoggio nelle fondazioni, ovvero queste ultime devono essere costituite da una platea generale.

✓ Art. 155 ✓

Le costruzioni devono essere eseguite in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

✓ Art. 156 ✓

I lavori di murature all'esterno, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura scenda eventualmente al di sotto di zero gradi centigradi.

Nel caso in cui il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè all'atto della sospensione dei lavori vengano adottati i provvedimenti di uso comune, per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato, devono essere strettamente osservate le prescrizioni governative emanate o da emanarsi, per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato, nonchè per l'impiego di cemento di speciale composizione e di elevata resistenza.

Per gli altri materiali da costruzione, devono essere osservate le norme ministeriali fissate per la loro accettazione.

✓ Art. 157 ✓

Nella demolizione di vecchi fabbricati, si deve procedere con ogni cautela, adoperando tutti i mezzi che l'arte suggerisce (puntelli, armature ed opere provvisorie diverse), in modo da restare sempre libero e sicuro il transito lungo le strade.

Bisogna, inoltre, evitare il sollevamento della polvere, usando tutte le opportune cautele durante la demolizione e provvedendo ad abbondanti innaffiamenti e lavature.

✓ Art. 158 ✓

E' vietato gettare dai ponti di servizio e dallo interno delle fabbriche materiali di demolizione od altro. Tali materiali devono essere calati entro appositi recipienti o fatti scendere con cautela per condotti chiusi.

Le discese di materiali sono, di regola, vietate verso la pubblica via, salvi casi in cui, per la speciale natura delle opere non sia possibile provvedere diversamente.

✓ Art. 159 ✓

Prima dell'inizio di demolizione di fabbriche, tutti gli ambienti, comprese le cantine, devono essere innaffia

ti, spazzati e puliti e da essi devono essere asportati i residui di ogni specie.

A cura dell'Ufficio Municipale d'Igiene, devono essere disinfettati tutti i locali sospetti e quelli nei quali, durante gli ultimi due anni, si sia verificato qualche caso di malattia contagiosa, di cui è obbligatoria la denuncia.

I pozzi neri di qualunque specie, le cantine infette per deposito di materie organiche, le fognature private e le calizzazioni sotterranee, devono essere vuotati, puliti e prosciugati.

Qualora l'Ufficio Municipale d'Igiene lo ritenga opportuno, può essere anche disposta la disinfezione dei muri e delle pareti.

Nel caso di demolizione di pozzi neri, di fogne e, in genere, di qualunque cavità sotterranea, i materiali provenienti dai cavi, qualora siano riconosciuti pericolosi, devono essere disinfettati e trasportati ai pubblici scarichi, fuori del centro abitato.

✓ Art. 160

Durante qualsiasi demolizione, bisogna evitare il sollevamento della polvere con frequenti ed abbondanti innaffiamenti.

E' proibito, nelle demolizioni, l'uso degli esplosivi di qualunque tipo e di qualunque specie, salvo licenza dell'autorità competente e salvo l'osservanza delle opportune cautele.

✓ Art. 161

Nella esecuzione di movimenti di terreni (sterri per nuove costruzioni, per fognature, per spianamenti di suolo, ecc.), qualora i materiali e le terre che si estraggono siano riconosciu

ti inquinati, l'autorità municipale ne può ordinare il trasporto ai pubblici scarichi fuori del centro urbano, previa disinfezione di essi. La stessa autorità municipale, può, altresì, disporre periodiche disinfezioni dei cavi.

Durante la costruzione di fabbriche, bisogna mantenere la via pubblica netta su tutta la fronte dei lavori, ricorrendosi, ove occorra, a replicati innaffiamenti. Bisogna, inoltre, e immediatamente dopo la ultimazione dei lavori, procedere alla asportazione dei ponti e degli assiti, restituendo alla circolazione il suolo pubblico perfettamente sgombrato.

Art. 162

Qualora, durante la esecuzione dei lavori e per la esecuzione medesima, siano derivati danni alle opere stradali, il costruttore, il proprietario o chi per esso è tenuto alle necessarie riparazioni.

Se nel corso dei lavori vengano riscontrati manufatti, condutture o altre opere di pubblico o di privato interesse, l'esecutore deve usare ogni cautela per non danneggiarle e deve darne immediato avviso all'Ingegnere Capo Municipale, il quale impartirà le necessarie disposizioni, salvo i diritti dei terzi, nel caso di opere di privato interesse.

Art. 163

Le materie di rifiuto provenienti da demolizioni, scavi, ecc. possono essere trasportate in località designate dall'autorità municipale, a condizione che gli scarichi ^{a cura} siano spianati secondo le livellette e i piani stabiliti.

Le spese dei costruttori siano

Nel caso di interruzione dei lavori, il proprietario interessato deve far eseguire le opere necessarie, a garanzia della solidità delle parti costruite e per la elimina-

zione di eventuali inconvenienti e sconci.

Trascorso un mese dall'interruzione dei lavori, l'autorità municipale può revocare la concessione della occupazione del suolo pubblico e fare obbligo al proprietario interessato della rimissione ad pristinum, salvo che, per speciali ragioni, non venga prolungata la interruzione con provvedimento dell'autorità municipale.

Art. 164

Il luogo destinato ad un'opera che interessi direttamente o indirettamente il suolo pubblico, deve essere, prima dello inizio dei lavori, recinto con un solido e decente assito, alto non meno di metri tre e formato da tavole disposte l'una dall'altra non più di cm. 4. Le porte di tali assiti devono aprirsi verso l'interno, essere munite di serrature a catenacci e rimanere chiuse durante il periodo di sospensione dei lavori.

L'autorità municipale può sempre dettare altre speciali norme, a tutela della pubblica incolumità e della libertà del transito.

Art. 165

Può essere concessa la esenzione dall'obbligo della costruzione dell'assito, quando trattisi di opere di scarsa entità o da eseguirsi, soltanto, nei piani superiori di un fabbricato. Però, qualora tali opere vengano eseguite su suolo o sotto di esso, devono essere circondate da ripari e barriere fisse, quando le opere si eseguano nelle parti inferiori dei fabbricati, esse devono essere segnalate con tavole o travicelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri dei fabbricati medesimi. Nel caso,

inoltre, vi sia pericolo per il pubblico transito, sul posto dovrà essere sempre presente una persona, per avvertire i passanti.

Art. 166

Gli assiti e gli altri ripari devono, agli angoli, essere muniti di una lanterna a vetri colorati, da mantenersi accesa, a spesa e a cura del costruttore, dal tramonto all'alba, e, più specialmente, durante l'intero orario della pubblica illuminazione.

Le lanterne devono essere collocate in modo da avere dimensioni tali da essere facilmente visibili, da ogni parte di accesso e di percorrenza, il recinto e il riparo su cui sono collocate e devono essere colorate in rosso, se il transito sia interamente impedito, e, altrimenti, in verde.

Art. 167

I ponti di servizio, le scale, i meccanismi, i cordami, gli assiti di chiusura ed ogni altro mezzo di opera devono offrire la massima garanzia di resistenza e devono soddisfare alle migliori regole dell'arte, in modo da evitare qualsiasi danno ai passanti e alle persone addette al lavoro, nonché alle cose.

Le fronti dei ponti verso le pubbliche vie devono essere munite, inoltre, di stuoie o graticci di giunchi o devono, altrimenti, essere chiuse in modo da evitare la caduta di oggetti o di materiali sulla pubblica strada.

Art. 168

Nel caso non sia permessa la costruzione dell'ag-
sito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passag-
gio non può essere costruito ad un'altezza minore di metri
3,50, misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura
del ponte, e deve avere il piano eseguito in modo da ripa-
rare, con piena sicurezza, lo spazio sottostante e da impe-
dire la caduta dei materiali, in frammenti, in polvere o li-
quidi.

Art. 169

L'autorità municipale ha la facoltà di far con-
trollare dai propri funzionari ed agenti l'osservanza del-
le condizioni di cui al presente titolo e d'imporre altre
eventuali maggiori cautele.

Art. 171

A carico dei contravventori alle disposizioni del
presente regolamento, si procederà ai termini e nei modi di
cui all'art. 41 della legge municipale 17 agosto 1912.

Art. 172

Le contravvenzioni, di cui all'art. 41, all'ar-
t. 42 della legge municipale 17 agosto 1912, in relazione
alla lettera a) dell'art. 41, non possono essere con-
trollate in via amministrativa se prima i contravventori non si
siano uniformati alle disposizioni fatte dal ...//...

T I T O L O VIII°

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI E SANZIONI

Art. 170

Il Sindaco, a mezzo dei competenti organi municipali, eserciterà un'assidua vigilanza a che le nuove costruzioni e le modifiche alle costruzioni esistenti, e, in genere, qualsiasi opera rientrante nei limiti del presente regolamento, abbiano luogo in conformità dei progetti regolarmente approvati e delle relative autorizzazioni, nonchè in perfetta osservanza delle disposizioni del presente regolamento e, in mancanza, di quelle di legge.

All'uopo le imprese hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti del Comune, a ciò incaricati, il progetto con gli estremi dell'approvazione e la licenza per la esecuzione dei lavori.

Art. 171

A carico dei contravventori alle disposizioni del presente regolamento, si procederà ai termini e nei modi di cui all'art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942.

Art. 172

Le contravvenzioni, di cui all'ultimo comma, all'articolo 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, in relazione alla lettera a) dell'articolo medesimo, non possono essere conciliate in via amministrativa se prima i contravventori non si siano uniformati alle disposizioni tutte del presente regolamento.

° ° °

..//..

T I T O L O IX°NORME TRANSITORIE

Art. 1

Col presente testo unico, resta abrogato il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 dicembre 1913 n. 180, e restano, parimenti, abrogate, tutte le successive modifiche ed aggiunzioni.

Art. 2

E' data facoltà all'Autorità Municipale di far procedere ad un rigoroso esame dei pozzi neri attualmente esistenti e, a seguito di tale esame, di dettare ai proprietari dei fabbricati le disposizioni per le riparazioni e trasformazioni che si riterranno necessari, a tutela della pubblica salute.

Art. 3

Le vetrate e le persiane aprentesi verso l'esterno ad un'altezza minore di m.2,50 dal piano stradale e le porte al piano terreno conz spiegamento all'esterno non possono essere riparate nè rifatte, dovendo esse, quando siano ridotte in condizioni da minacciare la sicurezza pubblica e offendere il pubblico decoro, essere ricostruite in conformità delle disposizioni relative ai nuovi edifici e di cui al Titolo IV°, Capo I° del presente testo unico.

. . .

..//..

Firmati all'originale: Salazar - Menna

Visto
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Per copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE

MUNICIPIO DI PALERMO
UFFICIO DEI LL.PP.

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
ANNESSO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

NORME EDILIZIE

L'INGEGNERE CAPO

CLASSE EDILIZIA	TIPO DI FABBRICAZIONE	N° PIANI	ALTEZZA MAX EDIFICI	SCHEMA PLANIMETRICO	SEZIONI	RAPPORTO FRA AREA COPERTA E AREA DEI LOTTI	DISTANZA DATI CONFINI m.	ANNOTAZIONI
I _a	INTENSIVA INTERNA APERTA	6	23			6/10	4.00	larghezza minima della strada m. 10
S ₁	SEMINTENSIVA APERTA	5	21			1/2	4.50	larghezza minima della strada m. 12
S ₂	SEMINTENSIVA APERTA	4	18			1/3	4.50	larghezza minima della strada m. 12
E _a	ESTENSIVA APERTA	3	12			1/4	5.00	Le costruzioni a valle delle vie Monti, Giovi, S. Sordani, S. de' Ruci e circoscrizioni dovranno avere altezze inferiori alla quota stradale ed essere al di sotto di una linea condotta a 45° dal ciglio stradale più prossimo larghezza minima della nuova strada m. 14
E _i	ESTENSIVA APERTA ISOLATA	3	12			1/5	7.00	Divieto di costruzione per fabbricati per civili abitazioni a valle della Lungomare, dal centro urbano sino al confine orientale del territorio comunale larghezza minima della nuova strada m. 14
E _s	ESTENSIVA SEMIRURALE	2	8			1/10	10.00	Per le costruzioni a valle valgono le norme indicate nelle zone estensive aperte (Ea) larghezza minima della nuova strada m. 14